



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

CAPITOLATO D'APPALTO

Affidamento diretto di cui al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ed al D.L. 77/2021 convertito in Legge il 29 luglio 2021 n. 108, del servizio di cassa in favore dell'Università Politecnica delle Marche per il periodo di 3 anni. Valore stimato dell'affidamento ex art. 35 del D.Lgs 50/2016 pari ad € 138.999,00 oltre IVA. Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0.

NUMERO GARA 8753080 CIG 94401924E1



Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO	3
ART. 4 – SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO.....	4
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO	6
ART. 6 – PAGAMENTO	6
ART. 7 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.....	6
ART. 8 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	7
ART. 9 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	7
ART. 10 - INADEMPIMENTI E PENALITA’	7
ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA	8
ART. 12 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI.....	8
ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI	8
ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA	8
ART. 16 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 17 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE.....	10
ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
ART. 20 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’	11
ART. 21 - RISERVATEZZA	11
ART. 22 - RINVIO NORMATIVO	11
ART. 23 - FORO COMPETENTE.....	11



ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Università Politecnica delle Marche adotta la contabilità economico-patrimoniale con bilancio unico e opera in regime di Tesoreria Unica, secondo la normativa vigente in materia. L'Università è articolata in Amministrazione Centrale, 12 Dipartimenti, 3 Presidenze di Facoltà e un'Azienda Agraria e ha sedi decentrate a Pesaro, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

L'affidamento ha per oggetto il servizio di cassa in favore dell'Università Politecnica delle Marche comprendente la gestione di tutti i flussi finanziari dell'Università relativamente all'Amministrazione Centrale e ai Centri di gestione (Dipartimenti, Presidenze di Facoltà, Azienda Agraria) già esistenti o che verranno istituiti in vigenza di servizio.

L'appalto sarà aggiudicato mediante Trattativa diretta Mepa, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto oggetto della presente procedura avrà durata pari a tre anni decorrenti dal 01/01/2023 con l'opzione di eventuale rinnovo per un ulteriore anno. In caso di rinnovo il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'affidamento pari a € 138.999,00 è stato calcolato sulla base di indagini di mercato e tenendo conto dei costi del triennio precedente considerati alla luce delle novità normative introdotte e, in particolare, dell'avvio del sistema PagoPa.

Di seguito si riportano i dati relativi al numero degli studenti iscritti, al numero di personale universitario ed alla movimentazione finanziaria dell'Ateneo riferiti alle ultime tre annualità:

<u>STUDENTI</u>	A.A. 2019/2020	A.A.2020/2021	A.A. 2021/2022
NUMERO ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA	15.327	15.373	15.232
NUMERO ISCRITTI AI DOTTORATI DI RICERCA	345	341	353
NUMERO ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'AREA MEDICA	479	659	810

<u>PERSONALE</u>	AL 31/12/2019	AL 31/12/2020	AL 31/12/2021
PERSONALE DOCENTE DI RICERCA "STRUTTURATO"	539	562	592
PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO	525	521	555
ASSEGNISTI DI RICERCA	216	222	227

<u>MOVIMENTAZIONE FINANZIARIA</u>	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
ORDINATIVI DI PAGAMENTO	19.422	13.790	16.352
ORDINATIVI D'INCASSO	6.078	4.435	5.606
TOTALE	25.500	18.225	21.958
DI CUI			
DISPOSIZIONI ESTERE	206	114	144
FIDEIUSSIONI PER IMPORTI NON SUPERIORI AD € 1.000.000,00	0	1	3



Il valore stimato complessivo è pertanto determinato come segue:

PERIODO	IMPORTO
N.3 ANNI BASE	€ 90.000,00
N.1 ANNI OPZIONALI DI RINNOVO	€ 30.000,00
ULTERIORI EVENTUALI ESIGENZE DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ CHE DOVESSERO MANIFESTARSI IN CORSO DI VIGENZA, ATTUALMENTE NON IDENTIFICABILI E QUANTIFICABILI	€ 18.999,00
TOTALE	€ 138.999,00

ART. 4 – SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

Per l'erogazione del servizio da parte del Cassiere è prevista la corresponsione di un corrispettivo forfettario annuo onnicomprensivo comprendente ogni e qualsiasi costo sostenuto dall'Aggiudicatario nell'esecuzione dei servizi minimi ed indispensabili di seguito elencati:

- Garantire lo scambio di documenti elettronici tra Università e Cassiere mediante l'utilizzo di protocolli di comunicazione internazionalmente riconosciuti;
- Garantire collegamenti telematici efficienti ed affidabili che garantiscano un adeguato sistema di sicurezza tra la propria rete dati e quella dell'Università.
- Adeguare le proprie procedure informatiche per garantire la piena compatibilità con quelle dell'Università.

I principali componenti del sistema informativo attualmente in uso presso l'Università con cui il Cassiere deve assicurare l'interfacciamento per la gestione dei flussi sono i seguenti:

- U-GOV: sistema di gestione della contabilità e pagamento compensi /missioni – produttore Consorzio CINECA;
- ESSE3: sistema di gestione delle carriere degli studenti – produttore Consorzio CINECA;
- CSA: sistema di gestione carriere e stipendi di Università – produttore Consorzio CINECA.

Sono inoltre attivi ulteriori sistemi applicativi:

- PagoAtenei per la gestione degli incassi PagoPA – partner tecnologico Consorzio CINECA
- Asiope + Mif3 – applicativo utilizzato per la gestione digitale dell'ordinativo informatico– produttore Argentea

Il Cassiere dovrà garantire la costante integrazione con il sistema informativo dell'Università durante il periodo di validità del contratto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università ed in particolare:

- Garantire la disponibilità di un'adeguata procedura di Corporate Banking;
- Garantire l'istituzione di un conto corrente intestato all'Università, articolato in sottoconti intestati ai Centri di Gestione (Dipartimenti, Presidenze di Facoltà, Azienda Agraria) muniti di codifica IBAN autonoma che permetta la movimentazione distinta almeno dei provvisori di incasso;
- Garantire la gestione di ulteriori conti transitori per la contabilizzazione di determinate entrate;
- Garantire, su richiesta dell'Università, la gestione di conti correnti bancari per lo svolgimento del servizio economale ove depositare le disponibilità liquide di cui saranno dotati gli agenti contabili dell'Università. Il conto corrente potrà essere movimentato anche tramite utilizzo di carta di credito o di debito da fornire gratuitamente;
- Garantire la tenuta delle scritture inerenti alla gestione del servizio di cassa tramite l'uso di sistemi di elaborazione automatica dei dati;



- Garantire la reportistica ritenuta necessaria per le finalità conoscitive dell'Università, tra le quali, in particolare, il giornale di cassa, l'elenco dei sospesi, il giornale mensile;
- Garantire la gestione della riscossione di tutte le entrate dell'Università, realizzate con i mezzi di pagamento comunemente in uso, senza oneri a carico dell'Università. Il Partner Tecnologico dell'Università per le procedure di riscossione mediante il sistema PagoPA è il Consorzio Interuniversitario CINECA;
- Garantire la gestione tramite ordinativi trasmessi e firmati digitalmente, dei pagamenti delle spese dell'Università, senza commissioni bancarie a carico dell'Università e del beneficiario. Gli ordinativi di pagamento dovranno essere eseguiti entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, fatti salvi eventuali casi di urgenza, segnalati dall'Università, per i quali il pagamento potrà essere richiesto nello stesso giorno di ricevimento;
- Garantire la gestione degli ordinativi di pagamento collettivi (stipendi, borse di dottorato, assegni di ricerca, contratti di formazione specialistica, ecc.) rispettando la data di valuta fissa definita dall'Università;
- Garantire l'integrazione della gestione del mandato informatico (regime SIOPE+) con l'intermediario tecnologico verso Banca d'Italia individuato dall'Università;
- Garantire la gestione dei pagamenti all'estero in euro o in valuta Area Sepa ed Area Extra Sepa, senza commissioni bancarie a carico dell'Università e del beneficiario;
- Garantire la gestione dei pagamenti con domiciliazione;
- Garantire l'estinzione degli ordinativi di pagamento individuali e collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre;
- Garantire n. 2 Sportelli bancari dedicati nei locali messi a disposizione dell'Università (polo di Torrette e polo di Montedago) con almeno n.1 giorno di apertura settimanale e orario di apertura e chiusura nella fascia oraria 08:30 - 13:30 da concordare con l'Università. L'allestimento degli sportelli, le spese di allacciamento ed i consumi di energia elettrica ed acqua, nonché le spese di pulizia, guardiana, e manutenzione sono a carico del Cassiere a cui compete la qualifica di datore di lavoro per la sicurezza. Eventuali alternative agli sportelli dedicati presso i poli universitari proposte dal Cassiere durante il periodo di validità del contratto, che garantiscano comunque l'efficacia del servizio, dovranno essere puntualmente indicate e saranno valutate dall'Università;
- Garantire n. 1 postazione Bancomat per ciascuno dei 2 sportelli dedicati;
- Garantire il rilascio di carte di credito fino ad un numero massimo di 100;
- Garantire il servizio di custodia e amministrazione titoli;
- Garantire l'adeguamento delle modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa e/o regolamentare intervenute successivamente all'affidamento del servizio stesso;
- Garantire la predisposizione del Conto Giudiziale;
- Garantire il servizio di Help-Desk;
- Garantire la predisposizione, ogni 15 giorni e ogni qualvolta l'Università ne faccia richiesta, della documentazione per consentire il monitoraggio della gestione dei flussi relativi ai prelievamenti in Banca d'Italia;
- Garantire il rilascio di fidejussioni gratuite per importi non superiori a 1 milione di euro.

E' facoltà degli operatori economici presentare in sede di offerta anche eventuali servizi aggiuntivi, i quali potranno essere attivati su espressa richiesta da parte dell'Università alle condizioni presentate in tale sede. La presentazione di suddetti servizi e le relative condizioni, costituiscono elemento di individuazione dell'Operatore Economico.

I servizi aggiuntivi che potranno essere presentati sono i seguenti e individuati in ordine di importanza:

1. Condizioni su concessione anticipazioni di cassa;
2. Condizioni su rilascio fidejussioni per importi superiori a 1 milione di euro;



3. Servizi aggiuntivi per gli studenti dell'Università (condizioni di rilascio e oneri di carte multifunzione utilizzabili come carte bancarie prepagate ricaricabili dotate di IBAN, senza obbligo di attivazione da parte dell'utente);
4. Condizioni su prestiti d'onore da erogare agli studenti dell'Università;
5. Condizioni favorevoli e/o servizi riservati al personale dipendente dell'Università.
6. Condizioni su richiesta finanziamenti;
7. Eventuali ulteriori servizi.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'operatore economico affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative al servizio, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'operatore economico aggiudicatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nell'offerta economica.

L'operatore economico affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Servizio, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'operatore economico affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 6 – PAGAMENTO

L'importo pari ad € 90.000,00 o quello minore offerto, relativo al servizio oggetto dell'appalto sarà corrisposto mediante rate semestrali posticipate, successivamente al verbale di regolare esecuzione redatto a cura del DEC.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e, oltre alla dicitura "scissione dei pagamenti", dovranno riportare i seguenti dati:

- Codice Univoco – UFHSA5;
- Riferimento Amministrazione – 280500;
- Il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) indicato.

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 come modificato dall'art.7 del decreto-legge 12 novembre 2010 n.187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le somme per l'applicazione di eventuali penali.

ART. 7 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'operatore economico si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità.



ART. 8 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione del servizio e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose.

Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad essa connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico aggiudicatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario è inoltre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Amministrazione o a terzi.

ART. 9 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.

L'operatore economico affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

ART. 10 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

L'Università Politecnica delle Marche disporrà verifiche e controlli sull'esatto adempimento di quanto richiesto.

L'operatore economico affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore è prevista, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'erogazione delle prestazioni pattuite e, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento di detto ammontare, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare. L'affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al Committente, il quale valuterà in merito all'applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all'affidatario. L'affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di irrogazione della stessa.

Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell'affidatario. A tale scopo il Committente procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno.

Non si farà luogo al pagamento di fatture finché l'operatore economico affidatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate dall'Amministrazione conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti.



ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella misura del 10% dell'importo complessivo dell'affidamento. La garanzia, se prestata in forma di polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° co. c.c. nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Anche alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal citato art. 93, co. 7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante provvederà pertanto ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine del contratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che l'appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l'appalto e che, pertanto, non sussistano pendenze o inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. La garanzia prestata dovrà quindi avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. Si applicano, per quanto non previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 103.

ART. 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto per l'Università, individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 111 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art.16, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché delle Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'appalto.

Il medesimo, inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'affidatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il direttore dell'esecuzione per il contratto in questione è la dott.ssa Giuseppina Pettinari, responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo Gestione dell'Università Politecnica delle Marche, e-mail g.pettinari@univpm.it.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto ai sensi dell'art. 105 co. 1 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dall'art. 105 co.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è vietato l'affidamento a terzi delle prestazioni oggetto del contratto in considerazione della particolarità del rapporto fiduciario intrattenuto con l'Università, l'affidatario non può cedere né affidare in subappalto il servizio oggetto del presente contratto, né parti di esso, pena la risoluzione immediata del contratto.

Per le cessioni dei crediti si applica l'art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Aggiudicatario tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto.

In particolare è a totale carico dell'operatore economico ogni spesa inerente e conseguente alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese la registrazione, la bollatura, i diritti di segreteria e di copia, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto a carico dell'Amministrazione concedente.

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Le condizioni offerte dall'affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.



La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell'affidatario equivalgono a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato;
- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica di MEPA, subordinatamente:

- all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- all'acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
- attestazione del versamento dell'imposta di bollo quantificata in € 16,00, eventualmente anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 dove si dichiara che l'imposta di bollo relativa all'atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/1972 con indicazione dell'Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal caso la stazione appaltante richiederà in seguito l'avvenuto assolvimento.

In conformità all'art. 32, co. 8, del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120), come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. f) del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, è sempre autorizzata l'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. 16 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento di quanto effettuato alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell'attività da parte dell'affidatario.

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione, appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto.

In relazione al disposto dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio dell'affidamento alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata dell'appalto;
- d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso l'affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.



Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione appaltante notificherà all'affidatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 17 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate al RUP. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata.

In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario è tenuto:

- a) ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010;
- d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'affidatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione all'affidatario tramite posta elettronica certificata.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'operatore economico aggiudicatario verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016.

I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy".



ART. 20 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ'

L'operatore economico aggiudicatario deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 162 del 30 maggio 2016, sottoscritto per accettazione in fase di partecipazione alla procedura di gara.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dei contenuti del Protocollo di legalità e a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di anticorruzione nei contratti di subappalto eventualmente stipulati, pena la mancata autorizzazione dei subappalti stessi da parte dell'Amministrazione. Lo stesso si obbliga inoltre ad acquisire con le stesse modalità previste per il subappalto preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione anche relativamente ai sub affidamenti. Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto Protocollo di legalità.

ART. 21 - RISERVATEZZA

L'affidatario si impegna conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dall'Università Politecnica delle Marche.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo all'Università Politecnica delle Marche e al suo know-how.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 22 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.